

COMUNE DI STIMIGLIANO

Provincia di Rieti

Deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 19

DATA 29/07/2015

OGGETTO: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE 2015 -
DETERMINAZIONI .

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore 09:43 nella Sede Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato con avvisi, partecipati ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

P A

1	GILARDI FRANCO -- SINDACO		x
2	DI LORETO ILARIO	x	
3	BISCHETTI FABIO		x
4	FARINELLI GIUSEPPE	x	
5	DI TOMMASO MASSIMO	x	
6	GERINI CLAUDIO		x
7	CORSI CINZIA	x	
8	SGRO' MARIA GRAZIA	x	
9	DE SANTIS MARIA	x	
10	PACE ANGELO	x	
11	BARTOLI ARIANNA		x

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco, dott. Ilario Di Loreto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filma Di Trolio

Premesso che per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 360/98 è stata istituita dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che i Comuni possono stabilire un'aliquota variabile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale entro il limite di una percentuale pari a 0,5 punti;

VISTI i D.M. 16/03/2015 e D.M. 13/05/2015, i quali fissano rispettivamente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 31/05/2015 e successivamente al 30/07/2015;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2000 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), che stabilisce la possibilità per gli enti locali di deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° di gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il comma 142 dell'art. 1 della legge 296/2000 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ai sensi del quale il Comune, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni, può disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF, con deliberazione da pubblicare sul sito appositamente individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui l'efficacia di tale deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Considerato che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio in considerazione dell'andamento delle entrate e delle uscite previste nell'esercizio 2015, e al fine di mantenere il livello dei servizi generali, si rende necessario procedere all'applicazione nell'anno 2015 di un ulteriore 0,1 punti percentuali, giungendo ad un totale di 0,7 punti;

Ritenuto quindi di:

- stabilire, per l'anno 2015, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di **0,7 punti percentuali** sufficiente a garantire condizioni di equilibrio del bilancio;
- stabilire che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito non supera l'importo di Euro **7.500,00**;

Visto il D.L.gs n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 31 maggio 2002 pubblicato sulla G.U. n.130 del 05/06/2002 intitolato : "Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF Art. 1, comma 3 del D.L.gs 28 settembre 1998, n.360";

PROPONE

- 1) di modificare l'aliquota dell'**Addizionale comunale all'Irpef 2015**, fissandola allo **0,70** punti percentuali, fermo restando tutte le altre voci;
- 2) di modificare quindi l'art. 2, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, nelle seguenti risultanze: ...
"2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale è fissata:
 - per l'anno 2011 nella misura di 0,2 punti percentuali;
 - per l'anno 2012 è aumentata nella misura di ulteriori 0,2 punti percentuali per un'aliquota complessiva da applicare nel 2012 pari a 0,4 punti percentuali;
 - per l'anno 2014 è aumentata nella misura di ulteriori 0,2 punti percentuali per un'aliquota complessiva da applicare nel 2014 pari a 0,6 punti percentuali;"...
 - per l'anno **2015** è aumentata nella misura di ulteriori 0,1 punti percentuali per un'aliquota complessiva da applicare nel **2015 pari a 0,7 punti percentuali**;"...

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs n. 267/2000

PARERI ESPRESSI AI SENSI DALL'ART.49 1^ c. DLgs n.267/00
RESPONSABILE SERVIZIO - REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE

parere favorevole: Dott. Roberto BUFALONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto il parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla relazione tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la discussione

Esauriti gli interventi il Sindaco mette ai voti l'approvazione di quanto in oggetto specificato.

Presenti 7 votanti 7 con voti favorevoli 5 voti contrari 2 (_Pace e De Santis_) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 3) di modificare l'aliquota dell'**Addizionale comunale all'Irpef 2015**, fissandola allo **0,70** punti percentuali, fermo restando tutte le altre voci;
- 4) di modificare quindi l'art. 2, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, nelle seguenti risultanze: ...
"2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale è fissata:
 - per l'anno 2011 nella misura di 0,2 punti percentuali;
 - per l'anno 2012 è aumentata nella misura di ulteriori 0,2 punti percentuali per un'aliquota complessiva da applicare nel 2012 pari a 0,4 punti percentuali;
 - per l'anno 2014 è aumentata nella misura di ulteriori 0,2 punti percentuali per un'aliquota complessiva da applicare nel 2014 pari a 0,6 punti percentuali;"...
 - per l'anno **2015** è aumentata nella misura di ulteriori 0,1 punti percentuali per un'aliquota complessiva da applicare nel **2015 pari a 0,7 punti percentuali;"...**

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs n. 267/2000 con votazione unanime.

Articolo 1 – Istituzione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF

1. Il Comune istituisce l'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall' articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,7 punti percentuali;

2. . L'aliquota di compartecipazione della addizionale è fissata:

- per l'anno 2011 nella misura di 0,2 punti percentuali;
- per l'anno 2012 è aumentata nella misura di ulteriori 0,2 punti percentuali per un'aliquota complessiva da applicare nel 2012 pari a 0,4 punti percentuali;
- per l'anno 2014 è aumentata nella misura di ulteriori 0,2 punti percentuali per un'aliquota complessiva da applicare nel 2014 pari a 0,6 punti percentuali;"...
- per l'anno **2015** è aumentata nella misura di ulteriori 0,1 punti percentuali per un'aliquota complessiva da applicare nel **2015 pari a 0,7 punti percentuali;**

3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;

4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Articolo 3 – Esenzioni

1. Non si fa luogo alla applicazione dell'addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a **euro 7.500,00**

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze;

Articolo 5- Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.


ORIGINALE

COMUNE DI STIMIGLIANO
PROV. DI RIETI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Filma Di Trolio



IL VICE SINDACO

dott. ILARIO DI LORETO

E' copia conforme all'originale

Stimigliano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Filma Di Trolio

ATTESTAZIONE DEL MESSO

Il sottoscritto Messo Comunale attesta:

() che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 14/08/2015 e vi resterà per 15 gg consecutivi ai sensi dell'art 124 del D.Lgs 267/2000

() che in data _____ è decorso il 10° giorno di interrotta pubblicazione all'albo pretorio comunale

IL MESSO COMUNALE
Anna Simoncelli

() che in data 29/08/2015 è decorso il 15° giorno di interrotta pubblicazione all'albo pretorio comunale

IL MESSO COMUNALE
Anna Simoncelli

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione

() è affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. n. 124 del D.Lgs. 267/2000;

Stimigliano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fima Di Trolio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

CERTIFICA

() che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art 134 comma 4° D.Lgs 267/2000);

() che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

() decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

Stimigliano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Fima Di Trolio